

COMUNE DI CHIASSO

MUNICIPIO

tel. 091 / 695 09 11

fax 091 / 695 09 29

e-mail: ufficiotecnico@chiasso.ch

www.chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE

RIGUARDANTE L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA PUBBLICA "MOSAICO" DI VIA BOSSI

Risoluzione municipale no. 1547 del 20 novembre 2007.

IL MUNICIPIO DI CHIASSO

richiamato l'articolo 107 LOC e gli artt. 101 e ss. del Regolamento comunale, fissa le seguenti norme intese a disciplinare

L'utilizzazione del campo sportivo polivalente e dell'area giochi ubicati al mappale 701 RFD Chiasso in via Bossi

1. PRINCIPI D'UTILIZZAZIONE

Il campo sportivo polivalente con manto sintetico e la limitrofa area giochi sono liberamente accessibili al pubblico.

A titolo d'eccezione è possibile riservare fasce d'utilizzo del campo sintetico previo pagamento di un indennizzo calcolato sulla base di una tariffa oraria pari a fr. 50.--.

2. NORME D'UTILIZZAZIONE

Le strutture possono essere utilizzate tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 22.00.

Il campo sportivo è dotato di un impianto d'illuminazione attivabile da un quadro luci, il cui accesso è reso possibile da una chiave in dotazione all'ufficio tecnico comunale ed ottenibile previo deposito di una cauzione pari a fr. 20.--.

3. OBBLIGHI E DOVERI DEGLI UTENTI

Gli utenti devono avere la massima cura del campo da gioco, dei manufatti adibiti a toilettes e spogliatoio e delle attrezzature ludiche.

E' vietato qualsiasi atto che turba la proprietà, la tranquillità ed in genere lo spirito ludico e sportivo dell'area pubblica.

E' in particolare vietato:

- introdurre e consumare sostanze alcoliche all'interno dell'area pubblica;
- prodursi in schiamazzi;
- introdurre cani all'interno dell'area pubblica;
- calpestare con scarpe chiodate il manto sintetico del campo sportivo;
- fumare all'interno del campo sportivo.

In particolare il Municipio, tramite gli organi di polizia, potrà intervenire in qualsiasi momento per vietare l'accesso o allontanare chi si rendesse responsabile di comportamenti ed atti vietati dalla presente ordinanza.

4. RISARCIMENTO DANNI

Eventuali danni alle strutture dovuti anche a semplice negligenza dovranno essere risarciti dai responsabili, rispettivamente da chi ne esercita l'autorità parentale.

L'entrata in vigore della presente ordinanza è fissata per il 1° gennaio 2008.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Claudio Moro

Umberto Balzaretti

Publicata all'albo comunale dal 13 al 27 dicembre 2007.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione sopra menzionato.

Chiasso, 10 dicembre 2007/RC/lq